



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

TELEFAX URGENTE



Roma, 14 luglio 2008

Protocollo: 17445/ACVCT / V

Rii.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle Dogane
All' Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto
con gli Utenti
All' Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
Agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza:

All' Assitol (fax 06 69 94 01 18)
All' Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)
All' Assopetroli (fax 06 68 61 862)
Alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
Alla Confapi (fax 06 67 91 488)
All' Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)
Alla EBB – European Biodiesel Board
(fax +322 73 77 696)

Alle Società:

Agroinvest (fax +30 23 10 70 88 95)
Biodiesel Karnten (fax +43 42 55 90 812)
Biodiesel Vienna (fax +43 12 80 02 13 301)
Bionor (fax +34 94 53 37 181)
Caffaro (fax 036 25 14 683)
Campa Biodiesel (fax +49 93 31 98 15 50)
Cereal Docks (fax 0444 41 00 07)
Conlube (fax 030 21 30 479)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Fox Petroli (fax 0721 40 35 05)
GDR Biocarburanti (fax 02 92 10 38 93)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Mythen (fax 02 88 89 06 25)
NEW (fax +49 23 65 49 86 570)
Novaol Austria (fax +43 21 62 60 693)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Polio li (fax 0161 39 12 38)
Rheinische Bio Ester (fax +49 21 31 66 53 20)
Redoil Italia (fax 081 51 98 323)

OGGETTO: Biodiesel agevolato di cui al programma pluriennale 2007-2010. Assegnazione, per l'anno 2008, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, di 180.000 tonnellate di prodotto: istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, così come modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

vista la nota n.D/201122 del 12 marzo 2008 con la quale la Commissione europea ha trasmesso la decisione di compatibilità con il mercato comune dell'aiuto di Stato sul biodiesel;

considerato che il medesimo articolo 22-bis, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale siano definiti, tra l'altro, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;

considerato che, sempre ai sensi del sopra citato articolo, nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n.256 del 25 luglio 2003;

visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

vista la nota prot.2426 del 30 giugno 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato alla scrivente che la quantità di oli vegetali ottenuti nell'ambito degli accordi di filiera o dei contratti quadro di cui al D.l.vo 102/05, per l'anno 2008, è quantificata in 70.000 tonnellate;

SI PROCEDE

nelle more dell'emanazione del predetto decreto interministeriale, alla suddivisione di una porzione del contingente pari a 180.000 tonnellate di biodiesel agevolato, secondo le disposizioni del più volte citato art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95.

Le Società produttrici di biodiesel che intendono partecipare alla procedura di divisione devono far pervenire apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota, alla scrivente e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente sul proprio impianto di produzione o, per produttori comunitari, sul proprio cancello di ingresso.

La domanda dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art.3, comma 1 del Decreto Ministeriale n.256 del 25 luglio 2003, tuttora valido in quanto applicabile, nonché gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo. In particolare, per quanto concerne le informazioni di cui alla lettera g), considerando la data del presente bando, si precisa che le Società dovranno dichiarare i quantitativi di biodiesel, appartenenti alle assegnazioni dell'anno 2007 effettuate, in via definitiva, con determinazioni di questa Area centrale prot.n.3785 del 30 agosto 2007, prot.n.3931 del 13 settembre 2007 e prot.n.484 del 25 febbraio 2008, destinati all'immissione in consumo nel periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2008, suddivisi per ogni mese. I dati richiesti dovranno essere forniti con l'indicazione dei quantitativi di biodiesel destinati all'immissione in consumo per proprio conto e, separatamente, dei quantitativi di biodiesel destinati all'immissione in consumo per conto terzi a seguito di eventuali contratti di lavorazione stipulati per il periodo in considerazione (1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007) tra le ditte assegnatarie, sia comunitarie che nazionali, ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.M. 256/03.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che informerà tempestivamente questa Area centrale e, comunque, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza di partecipazione da parte della Società.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente

competente provvederà, altresì, a confermare l'esercizio dello stabilimento entro il medesimo termine di quindici giorni sopra indicato. Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Alla domanda dovrà essere, infine, allegata la copia conforme all'originale di una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Società, presso l'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto di produzione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le Società che hanno già trasmesso la documentazione di cui sopra, compresa la dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/00, in occasione di precedenti assegnazioni relative all'anno 2007, dovranno, salvo eventuali modifiche nel frattempo intervenute, esclusivamente presentare istanza di partecipazione alla suddivisione in oggetto, allegando i dati relativi alle quantità di biodiesel destinato all'immissione in consumo di cui all'art.3, comma 2, lettera g), del suddetto D.M. 256/03.

Analogamente, gli Uffici territorialmente competenti sugli impianti delle Società in questione non dovranno presentare nuovamente la dichiarazione di funzionalità dell'impianto - a meno che non sia nel frattempo cambiata la situazione in precedenza certificata - ma solamente verificare i predetti dati relativi alle immissioni in consumo.

Si precisa, infine, che per procedere all'assegnazione, in caso di richieste eccedenti il quantitativo complessivamente disponibile, essendosi già verificata tale evenienza nello scorso anno, verrà utilizzata la procedura di cui all'art.4, comma 2, lettera b) del D.M.256/03.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN

BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ai soggetti interessati di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93